



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Nationale Kommission zur Verhütung von Folter NKVF  
Commission nationale de prévention de la torture CNPT  
Commissione nazionale per la prevenzione della tortura CNPT  
Cummissiun naziunala per la prevenziun cunter la tortura CNPT  
National Commission for the Prevention of Torture NCPT

Berna, 1 ottobre 2013

CNPT 09/2013

**Rapporto all'attenzione del  
Consiglio di Stato del Cantone Ticino  
sulla visita di verifica della Commissione naziona-  
le per la prevenzione della tortura  
nel carcere La Stampa  
del 27 maggio 2013**

Approvato dall'Assemblea plenaria del 25 giugno 2013.



## Indice

<b>I.</b>	<b>Introduzione</b>	<b>3</b>
	Composizione della delegazione e data della visita .....	3
	Scopo della visita .....	3
	Svolgimento della visita e collaborazione.....	3
<b>II.</b>	<b>Stato di attuazione delle raccomandazioni: osservazioni, constatazioni e raccomandazioni</b>	<b>4</b>
a.	Celle di contenimento .....	4
b.	Regime separato .....	5
c.	Servizio medico .....	5
d.	Informazioni ai detenuti.....	6
e.	Attività occupazionali .....	6
f.	Personale.....	6
<b>III.</b>	<b>Sintesi delle raccomandazioni</b>	<b>7</b>



## I. Introduzione

1. In base alla relativa legge federale del 20 marzo 2009<sup>1</sup>, la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) ha effettuato una visita di verifica presso il penitenziario della Stampa, riservando particolare attenzione all'utilizzo della cella di contenimento.

### Composizione della delegazione e data della visita

2. La delegazione, composta da Jean-Pierre Restellini, presidente, Marco Mona, vicepresidente, e Sandra Imhof, responsabile della segreteria della CNPT, ha effettuato la visita il 27 maggio 2013. La visita era stata preannunciata il 23 maggio 2013.

### Scopo della visita

3. In una lettera dell'8 marzo 2013, la Commissione di sorveglianza sulle condizioni di detenzione del Cantone Ticino aveva informato la CNPT della prassi che consiste in particolare nel confinare i detenuti con tendenze suicide nella cella di contenimento, vestiti solo con la biancheria intima per minimizzare il rischio di suicidio. In occasione di una delle sue visite, la Commissione di sorveglianza aveva espresso la propria preoccupazione per la presenza nella cella di contenimento di un detenuto in indumenti intimi che soffriva visibilmente di freddo.
4. In una lettera del 2 aprile 2013, la CNPT ha interpellato il Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino in merito, rammentando in particolare che una tale misura deve essere riservata a casi eccezionali e avere una durata quanto più breve possibile. La CNPT ha ribadito in generale le sue preoccupazioni, già sollevate in occasione della sua prima visita nel 2011, per l'utilizzo della cella di contenimento.
5. Durante la visita di verifica, la delegazione si è concentrata in particolare sugli aspetti seguenti:
  - i. stato di attuazione delle raccomandazioni indirizzate al Consiglio di Stato in occasione della prima visita della CNPT nel novembre 2011;
  - ii. verifica dei regolamenti, delle condizioni di detenzione e del registro relativo all'utilizzo delle celle di contenimento.

### Svolgimento della visita e collaborazione

6. A causa dell'assenza del direttore e del suo sostituto, la delegazione ha iniziato la sua visita con un incontro con il signor Enrico Ghilardi, capo servizio operazioni, e con il signor Massimiliano Gilardoni, capo servizio.
7. La delegazione si è poi intrattenuta con:
  - un detenuto in regime separato.
8. La Commissione ha avuto accesso a tutti i documenti e ha potuto intrattenersi in modo confidenziale con i detenuti che desiderava intervistare. La collaborazione con la delegazione è stata in generale molto buona.

---

<sup>1</sup> RS 150.1



9. Al momento della visita della delegazione, il carcere della Stampa accoglieva 122 detenuti in esecuzione della pena, di cui cinque soggetti a misure terapeutiche ai sensi dell'articolo 59 capoverso 3 del Codice penale (CP) e uno soggetto a internamento ai sensi dell'articolo 64 CP. L'istituto di detenzione preventiva della Farera accoglieva invece 62 detenuti, tra cui 11 donne e 2 minori.
10. Durante la visita la delegazione è stata informata del decesso di un detenuto, incontrato durante la visita del novembre 2011, che, affetto da turbe psichiche gravi, era stato internato per periodi prolungati nella cella di contenimento. Attualmente è in corso un'inchiesta penale. La Commissione ha chiesto al procuratore del Cantone Ticino di tenerla informata sull'esito dell'inchiesta.

## II. Stato di attuazione delle raccomandazioni: osservazioni, constatazioni e raccomandazioni

### a. Celle di contenimento

La Commissione raccomanda di rivedere la procedura d'utilizzo delle celle di contenimento, in particolare di ridurre la durata dell'isolamento del detenuto e di rinunciare all'uso di tali celle a titolo di sanzione. La Commissione è inoltre del parere che vada redatto un regolamento sull'uso di queste celle. (Rapporto sulla visita 2011, cifra 78, 2011)

11. L'istituto dispone di tre celle di contenimento. Due sono situate nell'edificio di detenzione preventiva della Farera e una nel penitenziario della Stampa. Le celle sono attrezzate in modo sommaro e non sono soggette a videosorveglianza. Inoltre non sono attrezzate per una presa a carico medico-psichiatrica.
12. Un ordine di servizio che regola i dettagli relativi alla procedura di collocamento nella cella di contenimento è entrato in vigore il 27 luglio 2012 ed è stato nuovamente aggiornato nel marzo 2013. In particolare vi si precisa che il collocamento in cella di contenimento è possibile soltanto se il detenuto mette seriamente in pericolo la propria salute o quella altrui. In nessun caso il collocamento in cella di contenimento deve essere pronunciato a titolo di sanzione disciplinare o di punizione e la sua durata deve essere quanto più breve possibile. L'ordine di servizio non precisa se ai detenuti sono forniti indumenti specifici. La Commissione raccomanda in ogni caso di usare degli indumenti che si strappano facilmente.
13. Secondo le precisazioni fornite dalla direzione, il collocamento in cella di contenimento costituisce una misura estrema ed è valutato caso per caso. Ogni collocamento è soggetto a una decisione formale che fissa il periodo di internamento. La decisione può essere contestata. Le vie di ricorso sono indicate nella decisione amministrativa, che è trasmessa al detenuto dopo essere stata avallata da un membro della direzione. Il collocamento non viene tuttavia notificato sistematicamente al Dipartimento.
14. La decisione di collocamento richiede l'avallo del servizio medico soltanto se è dovuta a ragioni mediche. L'ordine di servizio prevede che il servizio medico debba essere informato quanto prima possibile. Se necessario le misure di contenimento sono applicate facendo uso di manette.
15. Ogni collocamento è annotato in un registro elettronico, in cui sono riportate in particolare l'entrata e l'uscita del detenuto, nonché la durata del collocamento. La delegazione ha verificato i registri d'utilizzo delle celle di contenimento dall'inizio del 2013. Le celle situate nell'edificio della



Farera sono state utilizzate 32 volte<sup>2</sup>, mentre la cella alla Stampa non è mai stata utilizzata. La durata media del collocamento si colloca tra 24 e 48 ore.

16. **La Commissione constata con soddisfazione che l'istituto si è dotato di un regolamento concernente l'utilizzo della cella di contenimento come raccomandato nel novembre del 2011. Tuttavia ritiene che l'ordine di servizio soddisfi solo in parte le esigenze, poiché non precisa la durata massima del collocamento. La Commissione è inoltre del parere che questo tipo di cella dovrebbe essere soggetto a videosorveglianza e attrezzato in modo da permettere una presa a carico medico-psichiatrica.**

**b. Regime separato**

17. Secondo l'articolo 42 del Regolamento delle strutture carcerarie, la direzione può emanare una decisione di regime separato per motivi di sicurezza, di ordine interno o di trattamento individuale per una durata di 10 giorni. Il regime ha lo scopo di isolare la persona, fatta eccezione per il passeggio quotidiano di un'ora.
18. Al momento della visita, la delegazione ha incontrato una persona che era stata messa in regime separato per motivi legati alla sua sicurezza. La delegazione ha chiesto precisazioni sul caso e ha preso nota delle circostanze particolari che hanno indotto la direzione a prendere una tale decisione.
19. Secondo il parere della Commissione, l'articolo 42 del Regolamento lascia alla direzione un margine di manovra (troppo) ampio per collocare una persona in regime d'isolamento per 10 giorni senza una decisione amministrativa formale. Questa misura, che di fatto è simile al regime di sicurezza rinforzata, dovrebbe essere oggetto di un ordine di servizio dettagliato che precisi i criteri di collocamento, la procedura e le vie di ricorso. **La Commissione raccomanda quindi alla direzione di dotarsi quanto prima di un ordine di servizio relativo al regime separato.**

**c. Servizio medico**

La Commissione ritiene che l'attuale servizio medico vada coadiuvato da personale medico diplomato, in particolare da due infermieri in psichiatria, e debba essere collegato alla struttura ospedaliera cantonale. Raccomanda inoltre che gli agenti specializzati completino la loro formazione seguendo dei corsi per l'ottenimento del titolo di aiuto infermiere. (Rapporto sulla visita 2011, cifra 80, 2011)

La Commissione raccomanda che le cartelle cliniche siano accessibili a tutto il personale medico in qualsiasi momento. (Rapporto sulla visita 2011, cifra 81, 2011)

La Commissione raccomanda che i due istituti si dotino di una struttura che permetta di offrire psicoterapie adeguate per tutti i detenuti. (Rapporto sulla visita 2011, cifra 82, 2011)

20. La delegazione è stata informata che una commissione interdipartimentale, che raggruppa il Dipartimento delle istituzioni e quello della sanità, sta elaborando delle proposte per la presa a ca-

<sup>2</sup> La cella di contenimento alla Farera viene utilizzata regolarmente per il fermo preventivo di polizia, il che ne spiega in parte l'uso più frequente.



rico dei casi psichiatrici difficili in ambito penitenziario. La Commissione approva l'iniziativa e desidera essere informata sul seguito dei lavori.

21. Per quanto riguarda le raccomandazioni della CNPT relative al servizio medico, i rappresentanti della direzione non sono stati in grado di fornire informazioni alla delegazione durante la sua visita. La Commissione ha indirizzato una domanda scritta al Dipartimento per chiedere delucidazioni sullo stato di attuazione delle proprie raccomandazioni.

#### d. Informazioni ai detenuti

La Commissione raccomanda di tradurre il «Regolamento delle strutture carcerarie» in diverse lingue e di distribuirlo sistematicamente ai detenuti al loro arrivo nell'istituto. (Rapporto sulla visita 2011, cifra 79, 2011)

22. La Commissione constata con soddisfazione che la sua raccomandazione è stata seguita e che il Regolamento è ormai disponibile in più lingue, in particolare in francese, tedesco, arabo e spagnolo.

#### e. Attività occupazionali

I detenuti che sono talvolta segregati nella vecchia sezione Accettazione a causa di conflitti con altri carcerati dovrebbero beneficiare di un minimo di attività, anche in cella. (Rapporto sulla visita 2011, cifra 83, 2011)

Tutte le persone in detenzione preventiva dovrebbero poter svolgere un'attività in cella o, se le circostanze lo consentono, fuori dalla cella. (Rapporto sulla visita 2011, cifra 85, 2011)

Il tempo di attività dei minori in detenzione preventiva deve essere aumentato a otto ore al giorno, compresi i fine settimana. (Rapporto sulla visita 2011, cifra 86, 2011)

23. **Per quanto concerne le raccomandazioni sulla necessità di aumentare il tempo d'attività per le persone in detenzione preventiva, la delegazione è stata informata che non è stata adottata alcuna misura in tal senso. La Commissione deplora che i detenuti non beneficino nemmeno di un'attività in cella e che continuino a trascorre 23 ore su 24 in cella e ribadisce la raccomandazione già indirizzata al Consiglio di Stato nel novembre 2011.**
24. Per quanto riguarda il minore detenuto al momento della visita della Commissione nel novembre 2011, la Commissione è stata informata del suo trasferimento in un istituto per minori.

#### f. Personale

La Commissione raccomanda di affidare ad un consulente esterno il mandato di proporre misure di miglioramento del clima di lavoro. Un sistema di *coaching* o un'offerta simile potrebbero parimenti contribuire a migliorare l'ambiente lavorativo. (Rapporto sulla visita 2011, cifra 87, 2011)



25. La Commissione constata con soddisfazione che è attualmente in corso una verifica esterna.

### III. Sintesi delle raccomandazioni

#### Celle di contenimento

La Commissione constata con soddisfazione che l'istituto si è dotato di un regolamento concernente l'utilizzo della cella di contenimento come raccomandato nel novembre del 2011. Tuttavia ritiene che l'ordine di servizio soddisfi solo in parte le esigenze, poiché non precisa la durata massima del collocamento. La Commissione è inoltre del parere che questo tipo di cella dovrebbe essere soggetto a videosorveglianza e attrezzato in modo da permettere una presa a carico medico-psichiatrica.

#### Regime separato

La Commissione raccomanda quindi alla direzione di dotarsi quanto prima di un ordine di servizio relativo al regime separato.

#### Attività occupazionali

Per quanto concerne le raccomandazioni sulla necessità di aumentare il tempo d'attività per le persone in detenzione preventiva, la delegazione è stata informata che non è stata adottata alcuna misura in tal senso. La Commissione deplora che i detenuti non beneficino nemmeno di un'attività in cella e che continuino a trascorre 23 ore su 24 in cella e ribadisce la raccomandazione già indirizzata al Consiglio di Stato nel novembre 2011.

#### Personale

La Commissione constata con soddisfazione che è attualmente in corso una verifica esterna.

Per la Commissione:

Jean-Pierre Restellini, presidente